



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

**OGGETTO: EROGAZIONE PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI –
Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

" il Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28.01.2019 ai sensi dell'Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

" il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 in data 28.01.2019 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

" il Rendiconto di gestione anno 2019 approvato con delibera di giunta n.6 del 17.02.2020 ai sensi dell'Art.227 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge;

" l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 17.02.2020 ai sensi dell'Art.170 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge;

" il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 in data 17.02.2020 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge;

DI PRENDERE ATTO che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 18 del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 stabilisce il differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di gestione 2019 e del Bilancio di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di Consigli Comunali;

VISTO l'articolo 63 del D.L. 18/2020 che stabilisce che *“Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”*;

RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 63 del D.L. 18/2020 con la Circolare n. 8/E del 3.4.2020 e con la Risoluzione 18/E del 9.4.2020;

PRESO ATTO che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3.4.2020, in merito al limite dei 40.000 euro del reddito dell'anno precedente ha chiarito che:

- nel limite di 40 mila euro previsto dall'articolo 63 del Decreto Legge 18/2020 deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (punto 4.6 Circolare 8/E);
- qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (punto 4.8 Circolare 8/E);

PRESO ATTO che ai fini del calcolo del premio da erogare ai lavoratori dipendenti la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 9.4.2020 ha chiarito che:

- il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo e che pertanto il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili in base al contratto di lavoro in essere;
- il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in *smart working*, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
- il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in *full time* o *part time*;
- fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti *part time* in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore e a tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante;

PRESO ATTO che l'articolo 63 comma 2 e 3 del D.L. 18/2020 stabilisce che i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

- riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

RILEVATO che, sulla base delle autocertificazioni e dichiarazioni prodotte dai dipendenti nei casi previsti dalla disposizione sopra citata nonché dalla rilevazione dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo gli stessi risultano, i beneficiari del suindicato premio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco 01 del 02.01.2020 con il quale si nomina il Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;

DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** il premio previsto dall'art. 63 del D.L. 18/2020 ai dipendenti comunali;
- 2) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di euro 188,46 derivante dal presente provvedimento sul bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera di giunta comunale n. 16 del 17.02.2020;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 18 del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 stabilisce il differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di gestione 2019 e del Bilancio di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di Consigli Comunali;
- 4) **DI DARE ATTO** che i suddetti premi verranno liquidati ai dipendenti comunali con le retribuzioni del mese di maggio 2020 che tali importi, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del D.L 18/2020 saranno compensati dal sostituto d'imposta mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- 5) **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pieranica, li 13.05.2020

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pieranica, li 13.05.2020

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY**

Copia conforme all'originale

Pieranica, li 13.05.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY**
